

Ordinanza sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, OLDL)

Modifica del 6 novembre 2002

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 26 gennaio 1972¹ concernente la legge sulla durata del lavoro è modificata come segue:

Art. 24 cpv. 1 lett. b, 2 lett. a e 5

¹ Alle imprese e ai lavoratori sottoposti alla legge sono applicabili, fatto salvo il capoverso 2:

- b. per analogia, l'articolo 6 della legge federale del 13 marzo 1964² sul lavoro e l'ordinanza 3 del 18 agosto 1993³ concernente la legge sul lavoro.

² Sono fatte salve:

- a. la legislazione federale in materia di trasporti pubblici, segnatamente le prescrizioni sulla garanzia della sicurezza e le prescrizioni in materia d'igiene;

⁵ L'esecuzione delle prescrizioni di cui al capoverso 1 lettera a spetta all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni.

Art. 27 *Vigilanza*

¹ Fatto salvo l'articolo 24 capoverso 5, la vigilanza e l'esecuzione della legge spettano all'Ufficio federale dei trasporti.

² L'Ufficio federale dei trasporti è autorizzato in ogni momento a verificare sul posto, presso le imprese e le aziende accessorie, la corretta osservanza delle prescrizioni della legge e dell'ordinanza.

³ Per l'esecuzione dei controlli esso può avvalersi della collaborazione dei servizi federali e cantonali competenti per l'applicazione della legislazione federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio nonché di quella sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore.

¹ RS 822.211

² RS 822.11

³ RS 822.113

Art. 29

Abrogato

Art. 34 Commissione della legge sulla durata del lavoro

¹ La Commissione federale della legge sulla durata del lavoro è composta dal presidente, da un rappresentante della Posta Svizzera e da uno delle Ferrovie federali svizzere, da quattro rappresentanti delle altre imprese sottoposte alla legge, nonché da sei rappresentanti dei lavoratori.

² Il presidente e i 12 membri sono nominati dal Consiglio federale. Quest'ultimo nomina nel contempo un supplente per ogni membro. La durata del periodo amministrativo è fissata conformemente all'articolo 14 dell'ordinanza del 3 giugno 1996⁴ sulle commissioni.

II

Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 19 dicembre 1983⁵ sulla prevenzione degli infortuni è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 lett. a e 3 lett. b

Abrogate

Art. 49 cpv. 1 n. 18

18. Imprese di trasporto che sottostanno alla legge dell'8 ottobre 1971⁶ sulla durata del lavoro;

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

6 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁴ RS 172.31

⁵ RS 832.30

⁶ RS 822.21